



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA 7° SEZIONE PENALE - MI0011

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ANGELO ZUCARO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 9

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 18/09/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019203254305

Esito: RINVIO AL 25/09/2019

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PETRIE IAN.....	3
Esame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli.....	4
Controesame della Difesa, Avv. Calleri.....	7
Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia.....	7

TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE
RITO COLLEGIALE
Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.
Udienza del 18/09/2019

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ANGELO ZUCARO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.33.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PETRIE IAN

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Il Teste viene generalizzato in aula (nato nel Regno Unito nel 1966).

Il Tribunale si avvale di interprete di lingua inglese, già generalizzata in atti.

PRESIDENTE - In generale il Testimone non deve esprimere le opinioni ma deve riferire dei fatti che possono anche essere altre notizie apprese anche da altri, però nel suo caso, dovendo trattare una materia che inevitabilmente può essere connessa a delle valutazioni, ovviamente il suo obbligo di verità deve estendersi al fatto di articolare e motivare eventuali opinioni e riferendoci le fonti, e l'obbligo di verità è misurato sulla serietà delle motivazioni e sull'affidabilità delle fonti. Va bene, se è tutto chiaro allora

possiamo iniziare. Prego, adesso lascio la parola alla Parte che l'ha convocato per l'esame.

Esame del Responsabile Civile, Avv. Mucciarelli

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Molto sinteticamente se può riferire al Tribunale qual era la sua posizione in Shell, quali erano le sue posizioni in Shell fino a circa il 2012.

INTERPRETE - "Dovrei dire probabilmente come prima cosa che sono formalmente un Ispettore fiscale britannico, quindi ho lavorato per il fisco inglese. Poi sono stato in Shell per 25 anni, e devo dire che fino al 2012 le posizioni più importanti che ho ricoperto sono state: dal 1998 al 2003 ero specializzato nelle imposte del settore *upstream*, quindi esplorazione e produzione, per il Regno Unito. Tra il 2003 e il 2005 ho avuto sede all'Aia come *Regional Tax Manager* per l'Africa subsahariana, responsabilmente principalmente del Niger, del Gabon e del Camerun. Dal 2005 al 2010 sono stato a Lagos in Nigeria occupandomi degli stessi Paesi di cui mi occupavo in precedenza. Successivamente il portafoglio dei Paesi sotto la mia responsabilità è aumentato, nel 2010 sono tornato nel Regno Unito come responsabile delle imposte e nel 2012 ho smesso di occuparmi di questioni che riguardassero la materia fiscale in Nigeria".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Nel periodo che più ci interessa, diciamo quello intorno al 2010, quel periodo lì, l'ha già ricordato, quanti Paesi sostanzialmente erano sotto la sua responsabilità? Quanti dipendenti, quante persone erano alle sue dipendenze nel suo ruolo?

INTERPRETE - "Avevo due persone alle mie dipendenze che si occupavano di acque profonde in Nigeria, e altre quattro persone alle mie dipendenze che si occupavano dei giacimenti *onshore* in Nigeria. Dopodiché avevo una persona, che era il mio riporto principale, in Gabon e un'altra in Camerun. E quando poi il mio portafoglio dei Paesi si è ampliato ho avuto altre persone responsabili delle questioni fiscali in Africa e in Medio Oriente, quindi due per il Medio Oriente e tre per il resto dell'Africa".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Ancora una precisazione e poi dopo ci occupiamo di cose più specifiche. Lei e il suo gruppo vi occupate soltanto ed esclusivamente di questioni che riguardavano la fiscalità, il fisco?

INTERPRETE - "Sì, ci occupavamo solo di questioni riguardanti la fiscalità".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Un'ultima cosa, capitava che su questioni specifiche chiedeste il supporto di consulenti esterni?

INTERPRETE - "In alcune occasioni abbiamo chiesto pareri esterni su questioni fiscali".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Quando lei ha iniziato a occuparsi, sempre per questioni fiscali, dell'OPL 245?

INTERPRETE - "Non ricordo esattamente, credo intorno alla fine del 2009, ma sicuramente all'inizio del 2010, perché uno dei miei diretti riporti, Matthew Calam (fonetico), era lo specialista fiscale della potenziale transazione relativa all'OPL 245".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Sempre per avere un chiarimento nella dinamica del vostro lavoro. Quindi erano i suoi colleghi della parte operativa, della parte commerciale, che si rivolgevano via via al suo collaboratore Calam e poi a lei per avere supporto su specifici problemi fiscali?

INTERPRETE - "Sì, diciamo che era un gruppo di persone piuttosto nutrito, guidato comunque dal team commerciale. Il principale punto di contatto, a quanto mi risulta, era German Burmeister".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Scusi, Burmeister era sul lato commerciale?

INTERPRETE - "Sì, riportava a Peter Robinson".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Perfetto. Le farei una domanda ampia di carattere generale e poi la specifichiamo. Riguardo le tematiche fiscali che lei ha incontrato, che le sono state sottoposte durante l'epoca in cui lei si è occupato di OPL 245, quindi nelle varie configurazioni prima della PNC, poi della PCN, poi della GIP, e poi del *resolution agreement*. Rispetto a quello che è la sua esperienza professionale, ha trovato delle cose diverse che uscivano dalla prassi di quello che lei aveva sperimentato in precedenza?

INTERPRETE - "Nel contesto della mia esperienza, in particolare in Nigeria, in Gabon e in Camerun, non ho trovato niente di insolito".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Mister Petrie, si è variamente trattato, nei vari documenti che credo lei conosce, anche se non li ha formati, come la PCN e la GIP, di questioni che riguardavano delle esenzioni fiscali. Innanzitutto le chiederei: queste esenzioni fiscali riguardavano soltanto la materia del *deal* del singolo affare? Non era quello che poi avrebbe avuto ad oggetto la fiscalità delle future estrazioni petrolifere?

INTERPRETE - "Il *resolution agreement* mantiene il regime fiscale esattamente come quello previsto dal PSC, e l'esenzione fiscale riguarda semplicemente la transazione che veniva realizzata".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - C'è un passaggio, che sta nella PCN, in cui si riferisce che la strategia negoziale concerne il completamento di un accordo transattivo che implicherebbe che il Governo nigeriano assicurasse formalmente che la

risoluzione non sarà soggetta imposte supplementari. Era questa una previsione fuori del comune, che usciva dall'esperienza, dalle prassi da lei conosciute?

INTERPRETE - "No, e nella mia esperienza, soprattutto in Gabon e in Camerun, accordi simili, analoghi, avrebbero specificato, in circostanze di questo tipo, che non sarebbero state applicabili imposte su questa assegnazione".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Per quello che lei può dirci, le clausole che riguardano ovviamente la parte fiscale del *resolution agreement*, sostanzialmente corrispondono, rispecchiano quella che era la prospettazione sempre delle medesime clausole fiscali nella GIP?

INTERPRETE - "Credo che essenzialmente rispecchino quello che secondo la GIP avremmo tentato di fare con il Governo".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - A proposito della deducibilità del bonus di firma, è un tema che viene trattato? Scusi, non ho finito la domanda, mi perdoni. E secondo quella che è la sua valutazione, c'era della normativa nigeriana che consentiva la deducibilità del bonus di firma?

INTERPRETE - "Secondo la mia opinione e l'opinione di Shell si trattava di un costo deducibile. E in parallelo erano in corso arbitrati commerciali con la società petrolifera nazionale, quindi la NNPC, in cui sostenevamo che il bonus di firma fosse un costo deducibile. E secondo noi questo costo era deducibile e ritenevamo che potesse essere inserito come deducibile nel *resolution agreement*. Dato però che vi fu un'opposizione, un'obiezione da parte della NNPC, abbiamo deciso di lasciarlo da parte, lasciarla come questione che dovesse essere poi argomentata in un momento successivo".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Per questa vicenda si è già evocato più volte il tema dei rischi fiscali per questo tipo di negoziazioni, per questo tipo di accordi. Una delle opzioni che abbiamo visto è che venivano fatti degli accordi di stabilizzazione. Anche su questo la domanda è strutturalmente quella di prima: anche questo tipo di accordi rientrano nella sua esperienza professionale?

INTERPRETE - "Erano estremamente comuni, estremamente consueti in questo tipo di accordi. La situazione è che le società petrolifere spendono miliardi di dollari, diversi miliardi di dollari prima di poter avere degli introiti, quindi abbiamo un'esposizione che nei molti a venire potrebbe, in caso di cambiamento delle norme, rendere antieconomico quell'investimento, e le clausole di stabilizzazione di salvaguardia servono proprio a tutelarsi da questo rischio".

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Signor Presidente, non ho altre domande, grazie.

Controesame della Difesa, Avv. Calleri

DIFESA, AVV. CALLERI - Per Brinded. La domanda è se ha mai parlato col Dottor Brinded di questioni relative a OPL 245.

INTERPRETE - "No, non ho parlato col Dottor Brinded, il mio ruolo prevede che parli con persone del *legal*, del commerciale, del *finance*, del *deal team*, in queste funzioni, ma non prevede che io parli con il Dottor Brinded, quindi non ho parlato col Dottor Brinded".

DIFESA, AVV. CALLERI - Grazie.

Nessuna domanda per il Pubblico Ministero.

Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Una domanda, Presidente. Volevo chiedere al Teste più specificamente se ha partecipato alla stesura, cioè all'organizzazione del testo del punto 6 del *resolution* che adesso gli mostro. Sto parlando, chiedo scusa... dell'accordo quindi tra il Governo e le società. Io sottoporrei il testo in inglese, che forse è di più facile comprensione.

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Chiedo scusa, può specificare esattamente il documento? *Resolution agreement*?

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - 29 aprile 2011, tra il Governo Federale Nigeria, Shell...

RESPONSABILE CIVILE, AVV. MUCCIARELLI - Sì, no è... trovato.

INTERPRETE - "Nessuna delle parole riportate in questo paragrafo proviene da me, si tratta comunque di termini, di parole che sono state condivise con me e che io ho visto e ho ritenuto ragionevolmente standard, normali".

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Quindi non c'è mai stata nessuna discussione su questa clausola? È una clausola che... lei sa se è stata sottoposta a revisioni, c'è stata una negoziazione fra le parti su questa clausola?

INTERPRETE - "Per quanto riguarda la clausola di stabilità o di salvaguardia, presumo che sia stata negoziata con le altre parti, ma non sono stato coinvolto direttamente nei contatti con le altre parti perché io parlavo con i nostri legali interni, con i membri commerciali del *deal team* e del *deal team* della finanza, non con i soggetti esterni".

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Va bene, non ho altre domande, grazie.

Nessuna domanda per le altre Parti.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 25 settembre 2019.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 10.40.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 14.563

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce